



# COMUNE DI SAN LEONARDO

PROVINCIA DI UDINE

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

---

ANNO 2024  
N. 6 del Reg. Delibere

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L' ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 17:18 in videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Comugno Antonio	Sindaco	Presente in videoconferenza
Terlicher Teresa	Vice Sindaco	Presente in videoconferenza
Carlig Michela	Assessore	Presente in videoconferenza
Gus Michela	Assessore	Presente in videoconferenza

**Assiste il Segretario** Sbuelz Eleonora.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Comugno Antonio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno, su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) testualmente recita:

*“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*;

- sono abrogati dal 01/01/2021 i capi I relativo all'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e capo II relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del decreto legislativo n. 507/93, ad esclusione degli articoli da 18 a 22 inerenti il servizio delle pubbliche affissioni la cui istituzione cessa di essere obbligatoria dal 01/12/2021, e gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446/97 oltre ad ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme regolamentari, restando ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale;
- l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) reca la disciplina del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

### VISTI:

- l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

*“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente*

*comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

- l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che testualmente recita:

*“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

DATO ATTO che con deliberazione n. 2 del 24/02/2021 il Consiglio comunale ha approvato il regolamento citato;

CONSIDERATI i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

CONSIDERATO che la [legge n. 108 del 29 luglio 2021](#), di conversione del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 (c.d. decreto “Semplificazioni e governance”), ha introdotto un nuovo canone per le infrastrutture riguardanti le telecomunicazioni modificando il disposto della L. 160/2019. L'art. 40 comma 5-ter della legge n. 108/2021 ha infatti inserito il comma 831-bis nella [legge n. 160/2019](#), intervenendo così nella parte riguardante il nuovo canone unico patrimoniale e stabilendo che gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica siano soggetti a un canone pari ad 800,00 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun Ente;

RILEVATO che detta previsione si applica a tutte le occupazioni, realizzate con infrastrutture di telecomunicazione, quali ad esempio impianti per telefonia mobile, ripetitori e stazioni radio.

RITENUTO utile specificare, dalla lettura del comma 819 della L. 190/2019 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 47 del 26/03/2015, che rimangono esclusi dall'applicazione del canone unico gli impianti posizionati su beni patrimoniali disponibili dell'Ente la cui presenza dovrà essere regolata da contratti di locazione disciplinati dalle norme di diritto privato;

RITENUTO pertanto di approvare le tariffe per l'anno 2024 come da prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1,

comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n. 303 del 30 dicembre 2023), che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli Enti locali al 15 marzo 2024;

Acquisiti favorevolmente i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato, i presenti dichiarano di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, che possa dar luogo a un obbligo di astensione;

Con votazione unanime e palese;

### DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'anno 2024 come da prospetto allegato alla presente deliberazione;
3. Di pubblicare la presente deliberazione ed il prospetto delle tariffe sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata.

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, L.R. 21/2003.

Letto, confermato e sottoscritto,

**Il Presidente  
Comugno Antonio**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**Il Segretario  
Sbuelz Eleonora**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



# COMUNE DI SAN LEONARDO

PROVINCIA DI UDINE

---

## PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

---

ANNO 2024

N. 8

### *PARERE DI Regolarita' tecnica*

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere Favorevole alla Regolarita' tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da SABATINI NICOLA in data 17-01-2024.

IL RESPONSABILE

Sabatini Nicola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



# COMUNE DI SAN LEONARDO

PROVINCIA DI UDINE

---

## PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

---

ANNO 2024

N. 8

### *PARERE DI Regolarita' contabile*

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere Favorevole alla Regolarita' contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da SABATINI NICOLA in data 17-01-2024.

IL RESPONSABILE

Sabatini Nicola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



# COMUNE DI SAN LEONARDO

PROVINCIA DI UDINE

---

## VERBALE DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

---

ANNO 2024  
N. 6 del Reg. Delibere

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L' ANNO 2024.

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 19-01-2024 al 03-02-2024 per 15 giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di San Leonardo, li 19-01-2024

Il Responsabile della Pubblicazione  
Clavora Mirko

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa





# COMUNE DI SAN LEONARDO

PROVINCIA DI UDINE

---

## VERBALE DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

---

ANNO 2024  
N. 6 del Reg. Delibere

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L' ANNO 2024.

### ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18-01-2024, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li, 19-01-2024

Il Responsabile dell'esecutività  
Clavora Mirko

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e  
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n.  
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma  
autografa